

## LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA (Circolare 20/E/2019 Agenzia delle Entrate)

### Domanda

*“Le istruzioni ai modelli ISA precisano che costituisce **non normale svolgimento dell'attività** il periodo d'imposta in cui la società ovvero l'impresa individuale ha concesso in **affitto l'unica azienda**. Lo stesso principio **vale anche nei periodi d'imposta successivi** di durata del contratto di affitto d'azienda? Ad esempio, se nel 2017 una società ha concesso in affitto l'unica azienda e la durata del contratto è di 6 anni, si chiede, se anche per l'anno 2018 e successivi, si tratta di un non normale svolgimento dell'attività.”*

### Risposta

Nel caso in cui si configuri una fattispecie che comporti il non normale svolgimento dell'attività, il contribuente è esonerato dall'applicazione degli ISA per tutte le annualità in cui si configura la fattispecie. Nel caso in esame il soggetto è escluso dall'applicazione degli ISA fintanto che sarà in essere il contratto di affitto dell'unica azienda, in quanto ciò determina una condizione di non normale svolgimento dell'attività.

### Domanda

*“Come si deve comportare un soggetto che nel **2018** ha svolto **due attività** e nel corso del **2018** ha **cessato l'attività prevalente**?*

*Ad esempio:*

*- bar, con ricavi pari a 50.000 euro*

*- agente di commercio con ricavi pari a 80.000 euro;*

*nel caso di specie è cessata l'attività di agente di commercio.*

*L'Agenzia in passato, nella circolare 30 del 19 settembre 2013, aveva precisato che tale situazione configurasse, per gli studi di settore, un periodo di **non normale svolgimento dell'attività**. Anche ai fini ISA vale lo stesso principio?”*

### Risposta

In merito al quesito in esame l'Agenzia delle Entrate conferma che gli ISA non si debbono applicare ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. L'aver svolto due attività nello stesso anno (con cessazione dell'attività prevalente) configurate da due codici ATECO differenti determina la disapplicazione, per quell'anno, degli ISA. **Attenzione:** non costituisce causa di disapplicazione dagli Isa *“la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (cessata e nuova) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”*.

### Domanda

*“Come ci si deve comportare nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta **2018 sia iniziata una attività che diventa l'attività prevalente al 31-12-2018?***

*Ad esempio, si consideri un soggetto che esercita l'attività di bar, con ricavi pari a 34.000 euro e nel corso del 2018 inizia la nuova attività di commercio al minuto di abbigliamento dalla quale derivano ricavi per 120.000 euro.*

*La circolare 8/E del 16 marzo 2012 aveva affermato che in tale caso si configurasse un **periodo di non normale svolgimento dell'attività**. Anche negli ISA vale la stessa regola?”*

### Risposta

Come già indicato nella risposta alla domanda precedente gli ISA non si debbono applicare ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel caso in esame rimane valido quanto previsto dalla Circolare 8/E/2012 e, pertanto, per il solo 2018, il soggetto è escluso dall'applicazione degli ISA, questo perché viene considerata una modifica, la situazione in cui l'impresa inizia nel corso dell'anno una nuova attività che sostituisce, in termini di prevalenza di ricavi, l'attività precedente esercitata.

### Domanda

*“Si chiede conferma che i contribuenti assoggettati a regimi di determinazione del reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es. **regime agevolato forfetario** previsto dalla Legge n. 398 del 1991) siano **esclusi dalla applicazione degli ISA.**”*

### Risposta

Così come disposto dai decreti ministeriali di approvazione degli ISA si conferma che sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato forfetario (legge 190/2014);
- I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (legge 98/2011);
- I soggetti che possono fruire del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/91